ILCASO.it

03493/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CAMPANILE - Presidente -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

Oggetto

TUTELARE AMMINISTRAZIONE SOSTEGNO

Ud. 14/11/2017 - CC

Cron. 3493

R.G.N. 9311/2016

Rep.

CU + CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9311-2016 proposto da:

* e *

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato FRANCESCO CANESTRARI;

- ricorrenti-

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI ANCONA;

- intimata -

avverso il decreto n. 1109/2016 del TRIBUNALE di ANCONA, emesso il 05/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

10873/17

RAGIONI DELLA DECISIONE

* e * in qualità di amministratrici di sostegno di * hanno proposto reclamo al Tribunale di Ancona *ex* art. 739, 1° comma, c.p.c., avverso il decreto con cui il giudice tutelare – autorizzando le medesime ad accettare l'accordo transattivo con la compagnia assicurativa per complessivi 630.000,00 € a titolo di risarcimento per le lesioni subite dall'amministrato in un incidente stradale – aveva rideterminato l'importo da corrispondere all'avvocato per la prestazione professionale svolta nell'ambito di suddetta transazione, riducendolo da € 50.000 a € 13.000.

Il Tribunale ha rigettato il reclamo, avendo ritenuto che la quantificazione proposta eccedesse enormemente i criteri previsti dal D.M. 55/2014 («*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense*») e non esistesse nessun uso normativo in base a cui al difensore andasse riconosciuto un compenso del 7-8% della sorte. Andando ad intaccare l'importo del risarcimento spettante al beneficiario * tale quantificazione era, inoltre, del tutto contraria al suo interesse, atteso che dal testo dell'accordo transattivo si evince che € 630.000 è la cifra complessiva e omnicomprensiva del risarcimento e che la quota di € 50.000 per gli oneri legali non ha una propria autonomia. L'istanza delle amministratrici avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione a versare € 50.000 implicava altresì una ricognizione di debito del beneficiario * nei confronti del difensore.

Avverso il decreto del Tribunale * e *

* propongono ricorso straordinario per cassazione *ex* art. 111 Cost., 7° comma, Cost., sulla base di quattro motivi.

Non svolge difese l'intimata Procura.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione *ex* art. 360, nr. 3, cpc, degli artt. 374, 375, 411 c.c., perché l'accordo transattivo, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, prevede due distinti importi, ciascuno con una diversa causa e imputazione soggettiva: l'uno, di € 580.000, a titolo di risarcimento danni, l'altro, di € 50.000, a titolo di compenso per l'assistenza legale stragiudiziale. A nulla rileva il riferimento all'importo totale di € 630.000. Il giudice tutelare poteva esplicare i propri poteri autorizzatori *ex* artt. 374, 375, 411 c.c., solo limitatamente all'importo riconosciuto al beneficiario, mentre ogni altro aspetto dell'accordo intervenuto con la compagnia assicurativa (segnatamente gli oneri legali) rientrava nell'autonomia privata.

Con il secondo motivo viene denunciata la nullità della sentenza *ex* art. 360, nr. 4, cpc, per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., perché il decreto del g.t. e con esso il decreto impugnato sono viziati per essersi pronunciati in ultra e/o extrapetizione, dal momento che la determinazione delle competenze legali non era stata affatto chiesta dalle amministratrici di sostegno.

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione *ex* art. 360, nr. 3, cpc, degli artt. 1362, 1363, 1411 c.c., perché il provvedimento impugnato ha interpretato l'accordo transattivo in violazione delle regole ermeneutiche contrattuali e in particolare degli art. 1362 e 1363. L'accordo raggiunto deve inquadrarsi in una pattuizione a favore di terzi *ex* art. 1411, perché l'importo viene attribuito dall'assicurazione direttamente al terzo (avv. Severi).

Con il quarto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione *ex* art. 360, nr. 3, cpc, degli artt. 2233 c.c., 13, comma 6, L. 247/2012 e dei criteri di cui al D.M. 55/2014. Infatti, l'applicazione del D.M. 55/2014 non può venire in rilievo, giacché la determinazione dei compensi professionali è, come principio generale, libera. I parametri di cui al suddetto D.M. costituiscono una fonte meramente sussidiaria e suppletiva, che trova applicazione soltanto in assenza di pattuizioni tra le parti.

Con il quinto e ultimo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione *ex* art. 360, nr. 3, cpc, dell'art. 13, comma 1*quater*, D.P.R. 115/2002. Non sussistendo i presupposti per il rigetto del reclamo, deve riformarsi la decisione impugnata relativamente all'applicazione dell'art. 13, comma 1*quater*, D.P.R. 115/2002 (versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato).

Veste preliminare assume la questione dell'ammissibilità, nel caso di specie, del ricorso straordinario *ex* art. 111, 7° comma, Cost.

Deve in proposito richiamarsi la giurisprudenza di legittimità che esclude la facoltà di esperire tale mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti di carattere gestorio emessi nell'ambito dell'amministrazione di sostegno (Cass. 10187/2011, Cass. 13747/2011, Cass. 2985/2016). In questa categoria rientra indubbiamente il decreto (reclamato dinanzi al Tribunale) con cui il giudice tutelare ha esercitato i poteri riconosciutigli dall'art. 374 c.c. (applicabile all'istituto dell'amministrazione di sostegno per via del richiamo di cui all'art. 411 c.c.), e in particolare l'autorizzazione alla riscossione di capitali e all'assunzione di obbligazioni.

Esclusa l'ammissibilità del ricorso, non occorre prendere in esame i singoli motivi posti alla base dello stesso.

ILCASO.it

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza provvedere in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 novembre 2017.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, ...
13 FEB. 2018
Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente
(dr. Pietro Campanile)

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA